

COMUNE DI CICONIO

Provincia di Torino

**REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE
DEL GRUPPO COMUNALE
DI VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE**

Allegato alla deliberazione CC n. 14 del 29.06.2012

ART. 1

E' costituito il gruppo comunale volontari di Protezione Civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi d'età non inferiore ai 18 anni residenti e/o ex residenti del Comune, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso.

ART. 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda corredata di certificato medico per il possesso dei requisiti fisici e psicologici e all'accertamento della stessa da parte di una commissione composta da: Sindaco, coordinatore del gruppo, tecnico comunale, rappresentante VV.FF. o squadra antincendio.

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza, la qualifica ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna.

ART. 3

Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo e nomina tra i componenti del gruppo stesso il coordinatore che ha la responsabilità del gruppo durante le sue attività.

ART. 4

I volontari sono addestrati a cura della Prefettura tramite tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato ed altri individuati dal Prefetto fra gli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

ART. 5

All'interno del gruppo possono essere formate squadre specializzate ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

ART. 6

Il gruppo, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi.

ART. 7

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate all'art. 1 del presente regolamento, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

ART. 8

La Prefettura può integrare le dotazioni del gruppo comunale con equipaggiamento e mezzi speciali di intervento che vengono all'uopo assegnati dal Ministero per il coordinamento della Protezione Civile.

ART. 9

- 1) Ai volontari vengono garantiti, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. N. 613 del 06.03.94, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino ai 90 giorni nell'anno, i seguenti benefici:
 - a) Il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
 - b) Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
 - c) La copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della L n. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione.

- 2) Per le attività di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica autorizzate preventivamente dal Dipartimento della Protezione Civile, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo non superiore a 10 giorni continuativi e per un massimo di 30 giorni nell'anno.
La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza deve essere avanzata almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova dagli interessati e dalle associazioni a cui gli stessi aderiscono.

- 3) Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui al precedente comma che ne facciano richiesta viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 613/94.

- 4) Rimborso spese sostenute. Al Gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 613/94.

ART. 10

Il responsabile del gruppo è garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento.

ART. 11

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano la appartenenza al gruppo; le infrazioni comportano la sospensione temporanea al gruppo; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal responsabile del gruppo e, ad insindacabile giudizio del responsabile del gruppo e del rispettivo coordinatore, l'eventuale espulsione.

ART. 12

Il presente regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva, sarà depositato per quindici giorni nella segreteria comunale in libera visione del pubblico con la contemporanea pubblicazione all'albo pretorio comunale, di apposito manifesto recante l'avviso di deposito.

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma.

ART. 13

Presso la Segreteria del Comune è costituito l'Albo comunale del Volontariato di Protezione Civile, suddiviso in due sezioni:

- sezione a) comprende i singoli cittadini per concorrere a costituire il Gruppo comunale di cui all'art.1;
- sezione b) comprende le Associazioni, i Gruppi Organizzati e gli enti operanti sui territori comunali che chiedono di partecipare anche ad una sola delle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Comune inoltrerà richiesta di inserimento del Gruppo nell'Elenco Nazionale delle Associazioni di Volontariato al Dipartimento di Protezione Civile.

L'adesione collettiva di Associazioni, Gruppi Organizzati ed Enti deve essere accompagnata dai nominativi dei soggetti interessati, dall'indicazione del responsabile del gruppo e da quant'altro ritenuto utile ai fini della conoscenza dell'organizzazione stessa.

Fermo restando il fatto che ciascuna Associazione, Gruppo organizzato, Ente, che apporta iscrizioni collettive resta responsabile per ciascuno dei propri iscritti, i medesimi saranno garantiti dalle coperture assicurative di cui all'art, 9, lettera c) (e disciplinati dal potere diretto del Comitato comunale di Protezione Civile).